



COMUNE di VERZUOLO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
"IUC"**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 10.04.2014

INDICE

CAPITOLO 1

Disciplina generale IUC (Imposta Unica Comunale)

ART. 1 DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

ART. 2 DICHIARAZIONI

ART. 3 MODALITÀ E SCADENZE DI VERSAMENTO

ART. 4 INVIO MODELLI DI PAGAMENTO

ART. 5 RISCOSSIONE

ART. 6 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

ART.7 TUTELA DEI DATI PERSONALI

ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI

ART. 9 ENTRATA IN VIGORE

CAPITOLO 2

Regolamento componente "IMU" (Imposta Municipale Propria)

ART. 10 DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 11 FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

ART. 12 ALIQUOTE D'IMPOSTA

CAPITOLO 3

Regolamento componente "TARI" (Tassa sui rifiuti)

ART. 13 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

ART. 14 BASE IMPONIBILE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

ART. 15 SOGGETTI PASSIVI

ART.16 RINVIO

CAPITOLO 4

Regolamento componente "TASI" (Tributo sui servizi indivisibili)

ART. 17 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

ART. 18 BASE IMPONIBILE

ART.19 SOGGETTI PASSIVI

ART. 20 ALIQUOTE

ART. 21 SERVIZI INDIVISIBILI

CAPITOLO 1

Disciplina generale IUC (Imposta Unica Comunale)

Art. 1

DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

1. Con il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n.446, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "IUC", concernente l'**IMU** (capitolo 2), la **TARI** (capitolo 3) e la **TASI** (capitolo 4).
2. L'imposta unica comunale "IUC", prevista dall'articolo 1, commi 639 e seguenti della Legge 27.12.2013 n.147, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
3. La IUC si compone dell'Imposta municipale unica "IMU", di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili "TASI", a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti "TARI", destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

ART. 2

DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modifiche; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun immobile, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti devono essere presentate solo nei casi di nuove attivazioni o di variazioni.

ART. 3

MODALITÀ E SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Il versamento della IUC (IMU,TASI e TARI) è effettuato, secondo le disposizioni di cui

all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello di pagamento unificato F24), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale ovvero secondo le disposizioni tempo per tempo vigenti.

2. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo; è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

3. Il versamento dell'IMU è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 rate con scadenze rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre.

4. Il versamento della TASI è effettuato semestralmente in 2 rate alle scadenze che verranno indicate negli avvisi di pagamento inviati dal Comune.

5. Il versamento della TARI è effettuato semestralmente in 2 rate alle scadenze che verranno indicate negli avvisi di pagamento inviati dal Comune.

ART. 4

INVIO MODELLI DI PAGAMENTO

1. Il Comune provvede all'invio degli avvisi e dei modelli di pagamento preventivamente compilati per la TARI. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tassa.

2. Per l'anno 2014 in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi da parte del MEF, ai sensi dell'articolo 1 comma 689 della legge 147/2013, i versamenti della TASI dovranno essere effettuati in autoliquidazione alle scadenze previste per il pagamento dell'IMU.

3. Non dovranno essere eseguiti i versamenti per importi inferiori ad euro 3,00 (tre) annui per quanto riguarda la TASI e ad euro 12,00 per quanto riguarda IMU e TARI.

ART. 5

RISCOSSIONE

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

ART. 6

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso è il Responsabile dell'Area Amministrativa - Contabile che potrà incaricare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, altro dipendente appartenente al settore avente i requisiti professionali.

ART.7

TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni.

ART. 8

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 9

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014, in osservanza della disposizione prevista dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e ss.mm.ii.

CAPITOLO 2

Regolamento componente “IMU” (Imposta Municipale Propria)

Art. 10

DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'imposta municipale propria, di natura patrimoniale, è dovuta dal proprietario di immobili ovvero dal titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi.

L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU come previsto dal comma 703 dell'articolo 1 della legge 27.12.2013 n.147.

Articolo 11

FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. La base imponibile dell'IMU è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. L'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria

o straordinaria (art. 3, lettere a) e b) del DPR 06/06/2001 n.° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del DPR 06/06/2001 n.° 380.

3. Il solo parere igienico – sanitario rilasciato dall'organo competente (ASL) ai fini del rilascio della dichiarazione di inabitabilità/inagibilità degli edifici, se non supportato dalla perizia tecnica di cui al successivo comma 5, è considerato ininfluenza ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato.

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o iscrivibili come autonome, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili od inabitabili.

5. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Testo Unico di cui al DPR 28/12/2000, n. 445.

6. La riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'ufficio tecnico comunale ai sensi del comma 5, o da altra Autorità od Ufficio abilitato, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del comma medesimo.

7. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere comunicata al Comune.

Art. 12

ALIQUOTE D'IMPOSTA

1. Le aliquote dell'IMU sono determinate nelle seguenti misure:

- Aliquota di base (generale): 0,76%
- Aliquota Abitazione principale, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, (le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7): 0,40%
- Aliquota Terreni: 1,00%
- Aliquota Aree Edificabili: 0,76%
- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20%
- Detrazioni abitazione principale Euro 200,00.

CAPITOLO 3

Regolamento componente "TARI" (Tassa sui rifiuti)

Art. 13

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dall'applicazione della TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, definiti annualmente sulla base di un Piano Finanziario, approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 14

BASE IMPONIBILE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
2. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
3. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alle tipologie di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della repubblica 27 aprile 1999 n.158.
4. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 15 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Art.16

RINVIO

1.Per quanto compatibili si intendono confermate le disposizioni previste dal il Regolamento per l'applicazione della TARES approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 23.07.2013, pubblicato sul portale del federalismo fiscale.

CAPITOLO 4

Regolamento componente "TASI" (Tributo sui servizi indivisibili)

Art. 17

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
2. Sono escluse dall'applicazione della TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali

imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 18

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art.19

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi della TASI sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 20 per cento dell'ammontare complessivo della TASI; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Art. 20

ALIQUEUTE

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Entro i termini di approvazione del bilancio di previsione il Consiglio comunale può ridurre fino all'azzeramento, ovvero aumentare l'aliquota, nei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge. Le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

2. Per il 2014 l'aliquota è provvisoriamente determinata nella misura base pari all'1 per mille, salvo quanto previsto dall'art. 193 comma 3 della legge 18.8.2000 n. 267 come modificato dall'art. 1, comma 444, legge 24 dicembre 2012, n. 228, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio, l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro

la data del 30 settembre.

Art. 21

SERVIZI INDIVISIBILI

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in misura analitica, i servizi indivisibili comunali indicando i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.